



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IRRETROATTIVE LE MODIFICHE NORMATIVE ALLA
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI BANCARI INTRODOTTE
DALL'ART. 7-QUATER DEL D.L. N. 193/2016

- Sentenza del 14/02/2025, n. 122 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Liguria

Composizione

Pres. Canepa

Rel. Piombo

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – INDAGINI BANCARIE

Accertamento bancario – Rilevanza dei soli prelevamenti superiori a 1.000 euro
giornalieri o 5.000 euro mensili - Modifiche normative all'art. 32 del D.P.R. n.
600/1973 - Retroattività – Esclusione.

Massima

In materia di accertamenti c.d. bancari, la modifica normativa apportata dall'art.
7-*quater* del D.L. n. 193/2016 all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (in forza della
quale, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti
superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano
come elementi posti a base delle rettifiche ed accertamenti, sempre che il
contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture
contabili), avendo natura sostanziale, non ha portata retroattiva. (In motivazione
la Corte ha ulteriormente affermato che detta modifica deve trovare
applicazione qualora la verifica fiscale sia iniziata successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, ossia in data 3 dicembre 2016, ancorché
afferente ad annualità d'imposta ad essa antecedente).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
- L. 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7-*quater*
- Sez. V, n. 19774 del 22/09/2020

Conformità

Difformità

- -----

Anno pubb.

2025